Al Dott. Giuseppe Belsito Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità

Alle OO. SS.

OGGETO: Contributo personale sulle materie relative alla convocazione del giorno 3 aprile 2008 per la definizione delle quote forfettarie da corrispondere agli ufficiali giudiziari a titolo di percentuale (art. 122 DPR 1229/1959) e somme recuperate ex mod 69 (art. 243 del D.P.R. 115/2002)

All'esito della contrattazione del 14/12/2007, relativa alle somme non corrisposte a titolo di riscossione coattiva per il periodo 2000-2006 e delle somme recuperate (ex mod. 69) per il periodo 1999-2006, valutata la inadeguatezza del procedimento di liquidazione delle spettanze dovute agli ufficiali giudiziari, le parti decisero di riconvocarsi, integrando la delegazione di parte pubblica con la partecipazione della Direzione Generale della Giustizia Civile del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, per ricercare soluzioni operative e predisporre interventi correttivi.

Ragioni indipendenti dalla mia volontà non mi consentono di essere presente ma, nel doveroso impegno assunto, mi pregio di rimettere qualche personale considerazione sui temi oggetto di confronto.

Preliminarmente osservo che la necessità di integrare la delegazione con la Direzione Generale della Giustizia Civile, è dettata dalla specificità della materia trattata.

Questa richiede una competenza tecnica e una consapevolezza giuridica che se ben impersonata dalla Sua persona per la Direzione Generale del Bilancio non troverebbe surrogati per le competenze specifiche della Direzione Generale della Giustizia Civile.

Gli interventi necessari a risolvere le criticità emerse esulano, a parere dello scrivente, da competenze meramente contrattuali per evolversi nella necessaria revisione e modifica dell'intero sistema di anticipazioni e prenotazioni a debito di spese, non più compatibile con la gestione degli Uffici e delle Società di recupero e forieri di grave pregiudizio economico per chi si trova, suo malgrado, a coprire spese e ad anticipare somme in adempimento di un obbligo di servizio che mal si concilia con l'adempimento della prestazione lavorativa contrattualmente dovuta.

Gli ufficiali giudiziari, giova ricordarlo, sopportano, nei casi previsti dalla legge¹, i costi dell'attività di notificazione e di esecuzione.

¹ DPR 30/05/2002 n.115

Capo VI - Effetti dell'ammissione al patrocinio

107. (L) Effetti dell'ammissione.

- ${\bf 1.}\ Per\ effetto\ dell'ammissione\ al\ patrocinio\ alcune\ spese\ sono\ gratuite,\ altre\ sono\ anticipate\ dall'erario.$
- 3. Sono spese anticipate dall'erario:

omissis

c) le indennità di trasferta, i diritti, le spese di spedizione per le notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d'ufficio o di parte;

omissis

108. (L) Effetti dell'ammissione relativi all'azione di risarcimento del danno nel processo penale.

- 1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio relativa all'azione di risarcimento del danno nel processo penale, si producono gli effetti di cui all'articolo 107 ed inoltre, quando la spesa è a carico della parte ammessa, **sono prenotati a debito:**
- a) il contributo unificato;
- b) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio;

omissis

Capo VI - Effetti dell'ammissione al patrocinio

131. (L) Effetti dell'ammissione al patrocinio.

- 1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
- 2. Sono spese prenotate a debito:

omissis

c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile;

omissis

- f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.
- 5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.

143. (L) Processi previsti dalla <u>legge 4 maggio 1983, n. 184</u>, come modificata dalla <u>legge 28 marzo 2001, n. 149</u>

1. Sino a quando non è emanata una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio, nei processi previsti dalla <u>legge 4 maggio 1983, n. 184</u>, come modificata dalla <u>legge 28 marzo 2001, n. 149</u>, per effetto dell'ammissione al patrocinio, sono pagate dall'erario, se a carico della parte ammessa, le seguenti spese:

omissis

- d) i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta dell'ufficio e per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.
- 2. La disciplina prevista dalla presente parte del testo unico si applica, inoltre, per i limiti di reddito, per la documentazione e per ogni altra regola procedimentale relativa alla richiesta del beneficio.

145. (L) Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero.

1. Nel processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal pubblico ministero le spese sono regolate <u>dall'articolo 131,</u> eccetto per gli onorari dovuti al consulente tecnico dell'interdicendo o dell'inabilitando, e all'ausiliario del magistrato, i quali sono anticipati dall'erario.

(omissis)

Procedura fallimentare

146. (L) Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese.

1. Nella procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

omissis

- 3. Sono spese anticipate dall'erario:
- a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;

omissis

(44) La Corte costituzionale, con sentenza 20-28 aprile 2006, n. 174 (Gazz. Uff. 3 maggio 2006, n. 18 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall'Erario «le spese ed onorari» al curatore.

Eredità giacente attivata d'ufficio

148. (L) Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese.

1. Nella procedura dell'eredità giacente attivata d'ufficio alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

omissis

- 3. Sono spese anticipate dall'erario:
- a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;

omissis

Capo II - Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati

155. (L) Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati.

1. Nella procedura di vendita di beni sottoposti a sequestro penale, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

omissis

- 3. Sono spese anticipate dall'erario:
- a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio;

omissis

d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Processo in cui è parte l'amministrazione pubblica

- 158. (L) Spese nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse.
- 1. Nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione:

Il mancato recupero o riversamento agli ufficiali giudiziari di quanto dovuto a titolo di percentuale o di quanto anticipato per attività di notifica o esecuzione, determina per questi lavoratori, come la contrattazione conclusa il 14 dicembre 2007 dimostra, una rilevante diminuzione patrimoniale a cui si deve doverosamente porre mano.

Un capitolo a sé deve riguardare, nell'immediato, l'iniziativa da assumere sulle "Società di recupero" e sugli "Uffici di recupero" e comunque sulle Cancellerie preposte alla formazione dei *fogli notizie* ove deve rendersi certa ed efficace l'annotazione di tutte le spese prenotate a debito o recuperate per il conseguente riversamento agli aventi diritto.

L'impegno, all'esito di una attenta rilettura delle norme, deve investire iniziative di immediata operatività per quel che riguarda la competenze attribuite all'Amministrazione e di breve momento, con una rivisitazione dell'intero sistema, per quanto modificabile con interventi legislativi.

Sono di certa competenza dell'Amministrazione e se ne sollecita l'iniziativa, il:

- 1) Provvedere all'incremento delle indennità di trasferta previsto dall'art. 20, comma 3 del DPR 115/2002²
- 2) Provvedere, come già sollecitato con nota CISL 13.7.2007 Prot. 1292 2. all'adeguamento, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dell'ammontare delle somme indicate nelle tabelle A e B annesse al regolamento D.M 13 novembre 2002, n. 285³.

omissis;

- e) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.
- 2. Sono anticipate dall'erario le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta dell'amministrazione.
- 3. Le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore.
- ² 20. (L) Indennità di trasferta.
- 1. L'indennità di trasferta, che rimborsa ogni spesa, spetta per gli atti compiuti fuori dall'edificio in cui ha sede l'ufficiale giudiziario.
- 2. L'indennità di trasferta non è dovuta in caso di spedizione dell'atto.
- 3. L'importo dell'indennità di trasferta di cui agli articoli 26 e 35 è adeguato annualmente, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (13).
- (13) Per l'adeguamento dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari vedi il <u>Decr. 29 settembre 2005</u> e il <u>Decr. 15 settembre 2006</u>.

³ DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 2002, n. 285. Regolamento recante modifiche al D.M. 11 ottobre 1989, n. 347, concernente norme in materia di spese processuali penali.

- 3) Rendere effettiva, fornendo le opportune disposizioni e prevedendo i necessari controlli, l'attività degli Uffici recupero crediti e delle Cancellerie, soprattutto per le annotazioni sui registri e sui ridetti fogli notizie.
- 4) Assumere perentorie iniziative atte a garantire l'applicazione delle norme che presidiano il recupero delle somme dovute agli ufficiali giudiziari e il loro effettivo, tempestivo e concreto riversamento.

Quanto alla prospettata necessità di interventi legislativi, appare opportuno sollecitare l'iniziativa di Questa Amministrazione a rappresentare l'urgenza dell'iniziativa dei vertici politici per la revisione dell'intera materia, secondo criteri di modernità e giustizia.

In estrema sintesi si propone di valutare l'opportunità di superare il sistema della forfetizzazione, previste in materia di recupero di diritti e trasferte dovute all'ufficiale giudiziario, che allo stato, come a tutti noto, sono incomparabili ai costi da questi sostenuti (si pensi a titolo esemplificativo al costo del carburante e delle assicurazioni o al costo di un biglietto di mezzi pubblici).

Diversamente da quanto auspicato con la riformulazione dell'art. 205 D.P.R. 115/2002⁴, infatti, la riscossione delle somme dovute a titolo di percentuale e di recupero delle spese è risultata del tutto casuale e <u>l'esiguità</u>, in ogni caso, dell'eventuale riscosso (Vedi D. M. 13 novembre 2002, n. 285, Tab. A e B⁵ <u>non consente più di conservare diversi trattamenti della notificazione ed esecuzione civile rispetto a quella penale.</u>

Procedimento davanti al Tribunale e alla Corte di Assise

Tab	Procedimento	Trasferte e diritti degli ufficiali giudiziari (la somma relativa è ripartita tra diritti e trasferte nella misura del 50%)	Spese postali	Totale
1 2	Giudizio direttissimo (anche in rito abbreviato) Giudizio abbreviato (in seguito a decreto penale opposto; a decreto di giudizio immediato; a decreto di citazione diretta a giudizio)	€10 €15	€8 €15	€18 €30
3	Dipartimento (in seguito a decreto penale opposto; a decreto di giudizio immediato; a decreto di citazione diretta a giudizio)	€12	€15	€27

⁴ 205. (L) Recupero per intero e forfettizzato.

^{1.} Le spese del processo anticipate dall'erario sono recuperate per intero, ad eccezione dei diritti e delle indennità di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario e delle spese di spedizione per la notificazione degli atti a richiesta dell'ufficio, che sono recuperati nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

^{2.} Il decreto determina la misura del recupero con riferimento al numero degli atti e delle attività mediamente compiute in ciascun processo e stabilisce la quota spettante per diritti all'ufficiale giudiziario (48).

²⁻bis. Le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime sono recuperate in misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (49).

²⁻ter. Il decreto di cui al comma 2-bis determina la misura del recupero con riferimento al costo medio delle singole tipologie di prestazione. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno (50).

⁽⁴⁸⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 13 novembre 2002, n. 285.

⁽⁴⁹⁾ Comma aggiunto dal comma 327 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, anche, il comma 330 dello stesso articolo 1.

⁽⁵⁰⁾ Comma aggiunto dal comma 327 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, anche, il comma 330 dello stesso articolo 1. 5 Allegato 1

Tabella A

Il minor importo previsto per le trasferte penali rispetto a quello previsto per le notificazioni civili, il diveso regime di anticipazione e di recupero o di "anticipazione postuma" non sono più compatibili con l'esorbitante aumento dei costi sostenuti dal personale unep.

Va sul punto espressamente detto che le trasferte forfettizzate in materia penale, il sistema farraginoso e dimostratamene inadeguato dei recuperi, non soddisfano più i canoni di minima adeguatezza prescritti a garanzia dei diritti dei lavoratori e finiscono inesorabilmente per pregiudicare l'indefettibile presupposto della giusta reintegrazione per la corrispondente diminuzione patrimoniale subita dal dipendete nell'espletamento di atti di notificazione ed esecuzione in materia penale.

A tale proposito va segnalata, da ultimo, l'alta probabilità di rilevante incremento, con conseguente proprorzionale pregiudizio, delle richieste di notificazioni a mani, soprattutto in materia penale, in conseguenza della previsione dell'art.. 36, comma 2/quater e 2/qunqiues, della legge 28 febbraio 2008 n. 31 (c.d. Decreto Milleproroghe), che **modificando l'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890,** ha stabilito che:

"Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata".

4	Dipartimento (in seguito a decreto che dispone il giudizio)	€15	€15	€30
5	Giudizio abbreviato (in udienza preliminare); oblazione,	€12	€10	€22
	remissione di querela (nelle indagini preliminari ed in			
	udienza preliminare)			
6	Inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 2, c.p.p.	€8	€8	€16
7	Appello (decisione in camera di consiglio) e riesame	€8	€8	€16
8	Appello (dibattimento) e revisione	€10	€8	€18
9	Cassazione	€8	€8	€16
10	Assise: maggiorazioni	€8	€8	€16

Tabella B

Procedimento davanti al Giudice di pace

Tab	Procedimento	Trasferte e diritti degli ufficiali giudiziari (la somma relativa è ripartita tra diritti e trasferte nella misura del 50%)	Spese postali	Totale
1	Giudizio a seguito di citazione disposta dalla polizia giudiziaria	€12	€12	€24
2	Giudizio a seguito di ricorso immediato al giudice e dichiarazione di improcedibilità del ricorso per mancata comparizione del ricorrente (art. 30 D.Lgs. n. 274 del 2000)	€8	€8	€16
3	Ricorso al tribunale monocratico (artt. 31, comma 4, e 41, comma 2, <u>D.L.gs. n. 274 del 2000</u>); appello al tribunale monocratico	€10	€10	€20
4	Riesame ed appello delle misure cautelari reali	€8	€8	€16
5	Corte di appello:			
	a) revisione	€6	€8	€14
	b) ricusazione	€6	€8	€14
6	Cassazione	€8	€8	€16

2-quinquies. La disposizione di cui al comma 2-quater si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le notificazioni delle sentenze già effettuate, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 890 del 1982, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non producono la decorrenza del relativo termine di impugnazione se non vi è stata consegna del piego personalmente al destinatario e se è provato che questi non ne ha avuto conoscenza».

Quali possibili interventi, si propone di:

- 1) Unificare le somme dovute a titolo di trasferta per atti civili alle altre tipologie di notificazione e ciò a prescindere dalla natura degli atti, non potendosi far ricadere i costi di una funzione statuale su chi è chiamato a prestare la corrispondente attività lavorativa.
- 2) Prevedere, sempre, l'anticipazione dei costi dell'attività di notificazione o di esecuzione all'Ufficio Nep incaricato di procedervi.
- 3) Ridurre dal 50 al 30% l'imponibilità fiscale prevista dal dlg 02/09/1997 n.314⁶ delle indennità di cui all'art. 133 del D.P.R 1229/59 e successive modificazioni

Quanto in premessa per la evidente ragione che l'indennità di trasferta, ove e quando, corrisposta, lungi dall'assolvere, in concreto, alla primaria funzione risarcitoria delle spese sostenute dagli ufficiali giudiziari, è prevista in misura tale che produce ingiusto pregiudizio economico e crea grave iniquità ove assoggettata a tassazione nella misura sopra ricordata.

Carmine Tarquini

Articolo 3 Determinazione del reddito di lavoro dipendente.

1. L'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione del reddito di lavoro dipendente, è sostituito dal seguente:

«Art. 48 (*Determinazione del reddito di lavoro dipendente*). - 1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.

2. Non concorrono a formare il reddito:

(omissis)

6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nonchè le indennità di cui all'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione.

⁶ DLT 02/09/1997 n.314